

Una teorizzazione di un approccio fondato sui diritti umani alla protezione delle generazioni future nell'ambito del contenzioso ambientale internazionale e nazionale

Simona Fanni *

THEORIZING A HUMAN RIGHTS-BASED APPROACH TO THE PROTECTION OF FUTURE GENERATIONS IN THE FRAMEWORK OF INTERNATIONAL AND NATIONAL ENVIRONMENTAL LITIGATION

ABSTRACT: The purpose of this study is to theorize a human rights-based approach to the protection of future generations, by focusing on the role that climate litigation is playing before international human rights judicial and quasi-judicial bodies and domestic courts. After exploring the most significant legal sources and cases, this study theorizes the potential role of climate litigation in paving the way to the justiciability of the protection of future generations, by defining specific States' obligations – including extraterritorial duties – and promoting a human rights-based framework, capable of incorporating intergenerational equity, environmental justice, sustainable development, consistently with the precautionary principle.

KEYWORDS: Climate litigation; future generations; intergenerational equity; sustainable development; human rights

ABSTRACT: Il presente studio teorizza un approccio fondato sui diritti umani alla protezione delle generazioni future, concentrandosi sul ruolo che la *climate litigation* sta svolgendo dinanzi agli organi internazionali di diritti umani giudiziari e quasi-giudiziari e le corti nazionali. Dopo aver analizzato le fonti giuridiche e i casi più significativi, l'articolo teorizza il ruolo potenziale della *climate litigation* nell'affermazione della giustiziabilità della protezione delle generazioni future, attraverso la definizione di specifici obblighi statali – anche extraterritoriali – e la promozione di un quadro normativo fondato sui diritti umani, capace di incorporare l'equità intergenerazionale, la giustizia ambientale, lo sviluppo sostenibile, il principio di precauzione.

PAROLE CHIAVE: Giustizia climatica; generazioni future; giustizia intergenerazionale; sviluppo sostenibile; diritti umani

* Dottoressa di ricerca in Scienze Giuridiche (Università di Cagliari, Italia, e Università di Siviglia, Spagna); Postdoctoral Fellow "Margarita Salas", Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla (Università di Siviglia), Spagna; attualmente visiting researcher presso l'Università di Trento. Mail: simona.fanni@outlook.it. Il contributo è stato selezionato nell'ambito della call "Ambiente, generazioni future, animali nella Costituzione. Per uno studio sulla recente modifica costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost." ed è stato sottoposto a referaggio.



SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Dalla *Gayanashagowa* all'Accordo di Parigi: il diritto e le generazioni future – 2.1. Le generazioni future e l'equità intergenerazionale nel panorama costituzionale – 2.2. Da Stoccolma a Parigi: le generazioni future nella *soft law* e nella *hard law* internazionali – 3. The «*wave*» of change: come la *climate litigation* sta forgiando la giustiziabilità della protezione delle generazioni future – 3.1. Considerazioni introduttive – 3.2. Il problema dello *standing* – 3.3. Alcuni pregnanti risultati della *climate litigation wave* – 4. Considerazioni conclusive.

«In ogni nostra deliberazione, dobbiamo considerare
l'impatto delle nostre decisioni sulle prossime sette generazioni»
(*Gayanashagowa*, Grande Legge della Confederazione degli Irochesi, circa 1090-1150)

1. Introduzione

Le antiche parole della *Gayanashagowa*, espressione della coesione e della spontanea comunione di valori e regole dei popoli Irochesi, stabiliscono una connessione fra il passato e il futuro, cogliendo l'inevitabile intertemporalità dell'agire di ogni generazione.

Questo stesso spirito, animato da valori che potremmo definire come solidarietà e responsabilità, incarna l'essenza dell'equità intergenerazionale, senza però esaurirne la più articolata e specifica portata, specialmente nella dimensione ambientale a cui il presente studio dedica la propria attenzione. L'equità intergenerazionale, nell'accezione in cui attualmente è intesa, è frutto degli sforzi della comunità internazionale e della dottrina che ne hanno tracciato l'intima connessione con l'ambiente e, ancor più con la preservazione e la conservazione di quest'ultimo e delle risorse che offre all'umanità, richiamando altresì profili di giustizia ambientale. In particolare, come posto in luce in dottrina, l'equità intergenerazionale «describes fairness in access to and use of planetary resources across time»¹, e implica non un'assoluta eguaglianza nell'allocatione delle risorse sul piano intergenerazionale, quanto piuttosto la definizione di un equilibrio fra i bisogni presenti e futuri, assicurando alle generazioni future una flessibilità adeguata affinché possano realizzare i propri obiettivi².

La concettualizzazione dell'equità intergenerazionale, intesa in questa prospettiva, si ricollega intimamente alla concezione dello sviluppo sostenibile, definito come «lo sviluppo che soddisfa le esigenze delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie necessità», così come esplicitamente delineato per la prima volta, nel 1987, dal Rapporto della *World Commission on Environment and Development Our Common Future*³.

¹ «[D]escrive l'equità nell'accesso e nell'uso delle risorse del Pianeta attraverso il tempo». L. SLOBODIAN, *Defending the Future: Intergenerational Equity in Climate Litigation*, in *The Georgetown Environmental Law Review*, 32, 2020, 569-589, 571.

² «Intergenerational equity does not imply absolute equality in allocation of resources but necessitates balancing present and future needs and providing flexibility for future generations to achieve their own goals». *Ibid.*

³ «Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs, It contains within it two key concepts: the concept of «needs», in particular the essential needs of the world's poor, to which overriding priority should be given; and the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the environment's ability to meet present and future needs». World Commission on Environment and Development, *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, United Nations General Assembly document





Qualche anno più tardi, agli inizi degli anni Novanta del Novecento, Edith Brown Weiss proporrà un'articolata definizione dell'equità intergenerazionale secondo i tre principi della conservazione delle opzioni, della qualità e dell'accesso⁴, e una visione ispirata al *trust*⁵ e ai diritti intergenerazionali⁶, che ha a tutt'oggi importanti ripercussioni tanto in dottrina quanto in giurisprudenza. Significativamente, la concettualizzazione dell'equità intergenerazionale delineata da Edith Brown Weiss è stata richiamata nel Report *Intergenerational solidarity and the needs of future generations* del Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, fra le teorie più significative elaborate in dottrina ai fini di fornire una ricostruzione del concetto e del contenuto dell'equità intergenerazionale⁷.

Ad ogni modo, ciò che può osservarsi rivolgendo l'attenzione al panorama del diritto internazionale dell'ambiente, è la natura di principio dell'equità intergenerazionale che, come la presente riflessione illustra più avanti, è stata incorporata in molteplici Costituzioni e ha ricevuto un ampio e costante riconoscimento nel diritto internazionale a partire dalla Dichiarazione di Stoccolma sull'Ambiente Umano nel 1972, con l'accoglimento anche da parte della dottrina⁸. È eloquente ricordare le parole del compianto Giudice Antonio Cançado Trindade nella sua Opinione Separata nel caso *Pulp Mills on the River Uruguay*, per cui «[n]owadays, in 2010, it can hardly be doubted that the acknowledgment of intergenerational equity forms part of conventional wisdom in International Environmental Law»⁹.

A/42/427, 1987, 41, disponibile sul sito <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf> (ultima consultazione 05/06/2022), noto anche come *Rapporto Brundtland*.

⁴ I tre principi dell'equità intergenerazionale possono intendersi come segue: «1) la conservazione delle opzioni: a ciascuna generazione dovrebbe essere richiesto di conservare e mantenere la diversità delle risorse naturali e culturali in modo tale da non ridurre le opzioni possibili per le future generazioni di risolvere i loro problemi e di soddisfare i loro stessi valori; 2) la conservazione della qualità: a ciascuna generazione dovrebbe essere richiesto di mantenere la qualità del Pianeta in modo tale che questo non venga trasmesso in condizioni peggiori di quelle in cui è stato ricevuto; 3) la conservazione dell'accesso: ciascuna generazione dovrebbe fornire ai suoi membri uguali diritti di accesso all'eredità delle generazioni passate e dovrebbe conservare questo accesso per le generazioni future». F. BERTECCHI, *L'equità intergenerazionale: alcune linee di intervento possibili*, in *Studi di Sociologia*, 4, 2004, 433-463. E. BROWN WEISS, *In Fairness To Future Generations and Sustainable Development*, in *American University International Law Review*, 8, 1, 1992, 19-26, 22.

⁵ Il concetto di *trust* che Edith Brown Weiss teorizza postula l'idea che le generazioni presenti abbiano la veste tanto di *trustees*, responsabili della robustezza e dell'integrità del nostro Pianeta, quanto di *beneficiaries*, titolari del diritto di utilizzare la Terra e trarne beneficio per se stesse. E. BROWN WEISS, *In Fairness To Future Generations and Sustainable Development*, cit., 19 ss.

⁶ E. BROWN WEISS, *In Fairness To Future Generations and Sustainable Development*, cit.

⁷ United Nations General Assembly, *Report of the Secretary General – Intergenerational solidarity and the needs of future generations*, Sixty-eighth session, Item 19 of the provisional agenda, Sustainable Development, A/68/x, 5 August 2013, 17, disponibile qui: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2006future.pdf> (ultima consultazione 05/06/2022).

⁸ Si vedano: E. BROWN WEISS, *Intergenerational Equity*, in *Max Planck Encyclopedias of International Law*, 2021, disponibile sul sito <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1421#:~:text=1%20The%20principle%20of%20intergenerational,other%20generations%2C%20past%20and%20future> (ultima consultazione 05/06/2022); A. VENN, *Social justice and climate change*, in T.M. LETCHER (a cura di), *Managing Global Warming. An Interface of Technology and Human Issues*, Amsterdam, 2019; L. SLOBODIAN, *op. cit.*; O. SPIJKERS, *Intergenerational Equity and the Sustainable Development Goals*, in *Sustainability*, 10, 11, 2018, 3836, disponibile qui: <https://doi.org/10.3390/su10113836> (ultima consultazione 05/06/2022).

⁹ «Oggi, nel 2010, si può difficilmente dubitare del riconoscimento del fatto che l'equità intergenerazionale formi parte dell'opinione comunemente accettata nel diritto internazionale ambientale». *Pulp Mills on the River*





Il principio di equità intergenerazionale è il tema unificante della giurisprudenza su cui la presente riflessione si focalizza. Si tratta di un quadro ampio, di cui sono protagonisti tanto gli organi internazionali di diritti umani *judicial* e *quasi-judicial*, che le corti nazionali, che stanno assistendo a una vera e propria *climate litigation wave*¹⁰, la quale sta progressivamente marcando un'importante metamorfosi nell'approccio agli obblighi statali in campo climatico e contribuendo a definire un percorso di *accountability*¹¹.

Il tratto saliente di questa propositiva giurisprudenza è rappresentato dall'incorporazione dell'equità intergenerazionale e, in una certa misura, della giustizia ambientale distributiva e dello sviluppo sostenibile, nell'ambito di una cornice normativa fondata sui diritti umani, un approccio che sta progressivamente scandendo un'innovativa definizione degli obblighi statali, specialmente nel campo della mitigazione, nella lotta al cambiamento climatico.

In quest'ottica, la fisionomia della stessa equità intergenerazionale sta progressivamente assurgendo a parametro di valutazione delle misure statali in campo climatico, contribuendo a scandire una dimensione di diritti che vengono ricollegati alla sfera delle generazioni future attraverso interessanti percorsi argomentativi.

Sul piano metodologico, la presente riflessione si fonda su un'attività di ricerca e di analisi che ha interessato il panorama dottrinale in materia di equità intergenerazionale, giustizia ambientale, sviluppo sostenibile e la dimensione ambientale dei diritti umani, nonché il quadro della *climate litigation*. Lo studio ha saggiato le fonti rilevanti che abbracciano la narrativa delle generazioni future, in relazione alle Carte costituzionali e alla *hard law* e alla *soft law* internazionali¹². Particolare attenzione è stata dedicata al panorama giurisprudenziale degli organi internazionali di diritti umani *judicial* e *quasi-judicial* e delle corti nazionali del *Global North* e del *Global South*.

Con riferimento all'articolazione della presente riflessione, il paragrafo 2 si sofferma sull'analisi delle Costituzioni e degli strumenti internazionali di *hard* e *soft law* che hanno incorporato, variamente, il riferimento all'equità intergenerazionale e alle generazioni future. Si enfatizza il regime di responsabilità intergenerazionale che emerge da tale quadro e, laddove presente, l'utilizzo della *language of rights*. Il paragrafo 3 si concentra sulla vasta e crescente *climate litigation wave* internazionale e nazionale, e su come essa sta progressivamente forgiando la protezione delle generazioni future. Infine, il paragrafo 4 propone alcune considerazioni critiche e conclusive, che saggiano il futuro potenziale sviluppo dei risultati finora raggiunti dalla *climate litigation*, senza ignorare alcune sfide (presenti e future).

Uruguay (Arg. v. Uru.), 2010 I.C.J. Rep 135, ¶ 122 (Apr. 20) (separate opinion by Trindade, J.), <https://perma.cc/F3GH-H6AQ> (ultima consultazione 05/06/2022).

¹⁰ Secondo i dati disponibili nel database *Climate Change Laws of the World*, del Grantham Research Institute presso la London School of Economics and Politics e il Sabin Center at Columbia Law School, si stima, infatti, che al momento siano in corso 1979 *climate litigation cases*. Il database, che viene costantemente aggiornato, può essere consultato sul sito: <https://climate-laws.org/> (ultima consultazione 05/06/2022).

¹¹ J. SETZER, C. HIGHAM, *Global trends in climate change litigation: 2021 snapshot*, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political Science, London, 2021.

¹² Ossia, le fonti di diritto internazionale rispettivamente giuridicamente vincolanti e non giuridicamente vincolanti.



2. Dalla *Gayanashagowa* all'Accordo di Parigi: il diritto e le generazioni future

2.1 Le generazioni future e l'equità intergenerazionale nel panorama costituzionale

Le generazioni future e l'esigenza di assicurare la loro protezione non costituiscono una novità nello scenario normativo, ma hanno ispirato alcuni approcci e strumenti che conducono la riflessione giuridica a secoli lontani. Come ricordato nell'introduzione, un senso di responsabilità e solidarietà verso le generazioni future era già colto, in un'epoca compresa fra il 1090 e il 1150, dalla *Gayanashagowa*, la Grande Legge della Confederazione degli Irochesi, ma, viaggiando a ritroso in epoche meno remote, l'attenzione del giurista non può non soffermarsi sulla Costituzione dell'anno I, del 1793, che arricchisce lo spirito di responsabilità e solidarietà di una logica di preservazione dell'autodeterminazione nella scelta dei propri valori e delle proprie regole giuridiche. Essa afferma, infatti, che «un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations future»¹³; una sensibilità che coglie l'essenza fondante per l'identità di un Popolo e che risuona quasi come un'eco del diritto al «futuro aperto», che la dottrina attualmente propone a supporto dell'integrità genetica delle generazioni future e il divieto di modificare geneticamente la linea germinale umana. Una più esplicita narrativa dei diritti si ravvisa in un altro importante strumento risalente a quell'epoca storica, la Costituzione della Virginia del 1776, che compie una più esplicita e spiccata positivizzazione dei diritti delle generazioni future e dei doveri delle generazioni presenti, affermando che i diritti che essa protegge «appartengono ... [al popolo della Virginia] e alla sua posterità, come base e fondamento del governo», e che gli uomini «entrando nello Stato di società non possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità... [di alcuni diritti innati, tra cui] il godimento della vita, della libertà, mediante l'acquisto e il possesso della proprietà, e il perseguire e ottenere felicità e ricchezza»¹⁴.

Richiamando più ampiamente il costituzionalismo moderno, in dottrina si è sottolineato che la visione promossa ai tempi della Rivoluzione francese e della Rivoluzione americana risultava imperniata su una concezione astratta dell'Uomo fondata su una «utopian vision dependent on an unlimited and

¹³ «Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle proprie leggi le generazioni future». S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, 21. Sui concetti di *intergenerational flexibility* e *intergenerational rigidity*, si veda: A. GOSSERIES, *Constitutions and Future Generations*, in *The Good Society*, 17, 2, 2008, 32-37.

¹⁴ M. ABRESCIA, *Un diritto al futuro: analisi economica del diritto, Costituzione e responsabilità fra generazioni*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, 161-172, 162; A. D'ALOIA, *Bioetica ambientale, sostenibilità, teoria intergenerazionale della Costituzione*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, Special Issue 2, 2019, 645-678. Ancora, sulla Costituzione della Virginia del 1776 e per una più ampia analisi dello scenario giuridico statunitense: J. ROSEN, D. RUBENSTEIN, *The Declaration, the Constitution and the Bill of Rights*, <https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/white-papers/the-declaration-the-constitution-and-the-bill-of-rights> (ultima consultazione 05/06/2022). Un'analisi risalente ma interessante: A.E. DICK HOWARD, «For the Common Benefit»: *Constitutional History in Virginia as a Casebook for the Modern Constitution-Maker*, in *Virginia Law Review*, 54, 5, 1968, 816-902. Per un approfondimento sull'interessante dibattito fra Thomas Jefferson e James Madison sul debito pubblico e le generazioni future, si veda: A. D'ALOIA, voce *Generazioni future*, in *Enciclopedia del diritto*, IX, 2016, 311-390.



tamed nature»¹⁵, che al giorno d’oggi è, inevitabilmente, anacronistica. In tal senso, non può non osservarsi come tale prospettiva sia frutto di un’epoca storica in cui ancora il rapporto fra l’Uomo e la Terra, con le sue risorse rispondeva a logiche di equilibrio, a cui era sconosciuto quello sfrenato sfruttamento che oggi richiede agli Stati l’adozione di politiche e misure forti per poter contrastare un’emergenza climatica che ha una genesi prettamente umana. Non a caso, agli albori del Nuovo Millennio, due studiosi del calibro di Paul Crutzen e Eugene F. Stoermer hanno teorizzato l’avvento di una nuova era geologica, l’Antropocene¹⁶, che sarebbe stata generata dall’impatto delle attività umane, segnando così una rottura con la stabilità che per oltre 11.000 anni aveva caratterizzato l’era dell’Olocene.

Ecco, allora, che l’incorporazione delle generazioni future in alcune Carte costituzionali si rivolge proprio ai nuovi equilibri – o, forse, dovrebbe dirsi squilibri – nella interrelazione fra l’umanità attuale e, naturalmente, futura e il nostro «spazio di vita»¹⁷, adottando una logica di preservazione e conservazione che mira ad assicurare l’equità e la giustizia intergenerazionali e, in alcuni casi, la sostenibilità dello sviluppo. In tal senso, possono citarsi molteplici esempi, a partire dalla Costituzione brasiliana che, nel 1989 – anticipando il processo di rinnovamento costituzionale che si diffuse in America Latina nel corso degli anni Novanta del Novecento¹⁸ – ha riconosciuto il diritto ad un ambiente ecologicamente equilibrato, che costituisce un bene di uso comune ed è essenziale per una qualità della vita salutare, affermando poi il dovere del Governo e della comunità di difenderlo e preservarlo per le generazioni future¹⁹. La Legge Fondamentale Tedesca, che è stata protagonista di una delle più significative pronunce a cui il presente articolo si dedica nel caso *Neubauer*, all’Articolo 20a prevede che «Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l’esercizio del potere legislativo [...]». Una recente riforma costituzionale²⁰ ha introdotto un esplicito riferimento alle generazioni future nella Costituzione italiana, che ha arricchito la previsione contemplata dall’Articolo 9, statuendo che «La Repubblica [...]

¹⁵ «Una visione utopica che dipendeva da una natura senza limiti e domata [dall’uomo]». J. JARIA-MANZANO, *Sustainability and Justice: A Constitution of Fragility*, in B. FELIPE PÉREZ, D. IGLESIAS MÁRQUEZ, L. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ (a cura di), *Rethinking Sustainable Development in Terms of Justice: Issues of Theory, Law and Governance*, Newcastle upon Tyne, 2018, 6-21, 10; per ampliare la riflessione: J. LOCKE, *Second Treatise of Government*, Indianapolis, Cambridge, 1980.

¹⁶ P.J. CRUTZEN, E.F. STOERMER, *The “Anthropocene”*, in *IGBP Global Change Newsletter*, 41, 2000; Working Group on the ‘Anthropocene’, *Subcommission on Quaternary Stratigraphy*, 2019, accessibile sul sito <http://quaternary.stratigraphy.org/working-groups/anthropocene/> (ultima consultazione 05/06/2022). J. ZALASIEWICZ, C.N. WATERS, C. P. SUMMERHAYES, A.P. WOLFE, A.D. BARNOSKY et al., *The Working Group on the Anthropocene: Summary of evidence and interim recommendations*, in *Anthropocene*, 19, 2017, 55–60.

¹⁷ International Court of Justice (ICJ), *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, cit., para. 29.

¹⁸ R. ALBERT, C. BERNAL, J. ZAIDEN BENVINDO (a cura di), *Constitutional Change and Transformation in Latin America*, Oxford, 2019; R. UPRIMNY, *The Recent Transformation of Constitutional Law in Latin America: Trends and Challenges*, in *Texas Law Review*, 89, 2011, 1587-1609.

¹⁹ Articolo 225 della Costituzione del Brasile. Per un’interessante analisi della giurisprudenza ambientale e, specialmente, sul cambiamento climatico in Brasile, si veda A. LEHMEN, *Advancing Strategic Climate Litigation in Brazil*, in *German Law Journal*, 22, 2021, 1471–1483.

²⁰ Il testo della la Legge Costituzionale n. 1 dell’11 febbraio 2022 – che ha modificato sia l’Articolo 9 che l’Articolo 41 della Costituzione italiana – può essere consultato sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/22/22G00019/sg> (ultima consultazione 06/05/2022). La legge Costituzionale n. 1/2022 è entrata in vigore il 9 marzo 2022.



[t]utela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. [...]»²¹. Il proposito della preservazione e della conservazione emerge spiccatamente dall'Articolo 36 della Costituzione della Guyana, che vincola lo Stato ad adottare misure finalizzate alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente, oltre che a fare un uso razionale delle risorse naturali, nello specifico la terra, le risorse idriche e minerarie, così come la flora e la fauna, nell'interesse delle generazioni future. Una ancora più esplicita incorporazione delle esigenze delle generazioni future e della sostenibilità si riscontra in una delle Costituzioni più avanzate e giuridicamente affascinanti, specialmente sul piano ambientale²², che siano state adottate in tempi piuttosto recenti, ossia la Costituzione dell'Ecuador del 2008. Infatti, l'Articolo 395, al comma 1, prevede che «[l]o Stato garantirà un modello sostenibile di sviluppo, equilibrato a livello ambientale [...] che conservi la biodiversità e la naturale capacità di rigenerazione degli ecosistemi, e che assicuri il soddisfacimento delle necessità delle generazioni presenti e future».

La prospettiva che le Carte costituzionali considerate accolgono pone l'accento sul profilo delle responsabilità dello Stato nei confronti delle generazioni future, esprimendo, in alcuni casi, anche una logica

²¹ Il testo degli Articoli 9 e 41 della Costituzione, così come recentemente modificati, può essere consultato anche sul sito <https://edizioni.simone.it/2022/02/10/ambiente-costituzione-modifica/> (ultima consultazione 06/05/2022), che offre, inoltre, un breve ma interessante commento. Per una riflessione sulla recente riforma costituzionale si rimanda a: R. MONTALDO, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, in *Federalismi.it*, 13, 2022, 187-212. P. MAZZINA, *Quali strumenti per tutelare le generazioni future?*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, 361-375, 363, ricorda che il Capo Provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, nel suo messaggio alla Nazione del 1946, aveva affermato che «La Costituzione della Repubblica Italiana [...] sarà certamente degna delle nostre gloriose tradizioni giuridiche, assicurerà alle generazioni future un regime di sana e forte democrazia, nel quale i diritti dei cittadini e i poteri dello Stato siano egualmente garantiti [...]». Una stimolante analisi dell'importanza dell'assunzione di un ruolo pregnante nell'ambito del *climate change* da parte delle Carte costituzionali è sviluppata da A. D'ALOIA, *Climate change and law. A constitutional perspective*, in L. WESTRA, C.L. SOSKOLNE, D.W. SPADY (a cura di), *Human Health and Ecological Integrity Ethics, Law and Human Rights*, London, 2012, 201-212.

²² La Costituzione dell'Ecuador spicca, infatti, per la protezione dei diritti della Natura o *Pacha Mama* (la « Madre Terra» in lingua quechua) in quanto soggetto di diritto, così come si riconosce all'Articolo 10. In seguito, al Capitolo 7, vengono più diffusamente tutelati i diritti della Natura, prevedendosi, in particolare, all'Articolo 71 che: «Nature, or Pacha Mama, where life is reproduced and occurs, has the right to integral respect for its existence and for the maintenance and regeneration of its life cycles, structure, functions and evolutionary processes. All persons, communities, peoples and nations can call upon public authorities to enforce the rights of nature. To enforce and interpret these rights, the principles set forth in the Constitution shall be observed, as appropriate. [...]».

Oltre alla Costituzione dell'Ecuador, solo la Costituzione boliviana contempla e protegge i diritti della Natura. Per un'analisi dell'innovativa prospettiva consacrata nella Costituzione dell'Ecuador rispetto ai diritti della Natura o della *Pacha Mama*, si vedano: A. GUTMANN, *Pachamama as a Legal Person? Rights of Nature and Indigenous Thought in Ecuador*, in D.P. CORRIGAN, M. OKSANEN (a cura di), *Rights of Nature. A Re-examination*, London, 2021, 34-50; C. ESPINOZA, *Interpretive Affinities: The Constitutionalization of Rights of Nature, Pacha Mama, in Ecuador*, in *Journal of Environmental Policy & Planning*, 21, 5, 2019, 608-622; M. MELO, *Derechos de la Pachamama: un paradigma emergente frente a la crisis ambiental global*, in *Revista digital de la Defensoría del Pueblo del Ecuador*, 2009, successivamente aggiornato nel 2010. Sui diritti della Natura nella Costituzione boliviana, si veda: M. TOLA, *Between Pachamama and Mother Earth: gender, political ontology and the rights of nature in contemporary Bolivia*, in *Feminist Review*, 118, 2018, 25-40.





di equità intragenerazionale nel richiamare la responsabilità della comunità²³. Previsioni di tenore analogo possono ravvisarsi anche in altre Costituzioni come, per esempio, quelle dell'Ungheria, del Sudafrica, della Tunisia e di Vanuatu²⁴.

L'architettura giuridica di alcune Costituzioni si spinge oltre, incorporando il riferimento ai diritti delle generazioni future²⁵ come, per esempio, la Costituzione norvegese che forgia la concezione di equità intergenerazionale da essa accolta affermando che le risorse naturali *dovrebbero*²⁶ essere gestite in base a considerazioni ampie e complete e a lungo termine, cosicché tale diritto sia salvaguardato anche per le generazioni future²⁷. Ancora, l'Articolo 7(m) della Costituzione della Bolivia²⁸, modificato nel 2002, traccia un'ottica di solidarietà e responsabilità anche per l'Umanità attuale nel prevedere che tutti hanno il «diritto a godere di un ambiente salubre, ecologicamente equilibrato e appropriato per il loro benessere», «tenendo a mente i diritti delle generazioni future».

Riconoscere espressamente i diritti delle generazioni future ha una peculiare pregnanza. Infatti, l'attitudine delle generazioni future a essere riconosciute come titolari di diritti costituisce una delle questioni più complesse da affrontare, tanto per il legislatore quanto per le corti e gli organismi *quasi-judicial*.

Ci si domanda, infatti, come si possa riconoscere la titolarità dei diritti in capo a dei soggetti che ancora non esistono, una questione che in dottrina è stata definita da Derek Parfit come «il problema della non identità»²⁹. Un ulteriore profilo problematico è rappresentato dalla corresponsività degli obblighi delle generazioni presenti rispetto ai diritti delle generazioni future³⁰, al punto di domandarsi se sostenere la configurabilità di diritti in capo alle generazioni future apporti qualche beneficio. In dottrina, si è suggerito che «[u]sing the language of rights is [...] quantitatively (significance) and qualitatively

²³ Axel Gosseries puntualizza che: «[t]he reference to future generations in constitutions tends to be introduced through phrases such as «for», «for the benefit of», «in the interest of», and «the environment in which [future generations] will develop»». A. GOSSERIES, *On Future Generations' Future Rights*, in *The Journal of Political Philosophy*, 16, 4, 2008, 446–474, 448.

²⁴ Si vedano, al riguardo: R. ARAÚJO, L. KOESSLER, *The Rise of the Constitutional Protection of Future Generations*, in *Legal Priorities Project Working Paper Series*, 7, 2021, 1-45; L. SLOBODIAN, *op. cit.*, 572.

²⁵ Si pensi, per esempio, all'Articolo 11 della Costituzione giapponese, risalente al 1947, che afferma che i diritti da essa protetti dovranno essere attribuiti al popolo giapponese e alle generazioni future in quanto eterni e inviolabili.

²⁶ Enfasi aggiunta.

²⁷ Articolo L 110b, al 1, della Costituzione della Norvegia che, per esteso, afferma che: «every person has a right to an environment that is conducive to health and to a natural environment whose productivity and diversity are maintained. Natural resources should be managed on the basis of comprehensive long-term considerations whereby this right will be safeguarded for future generations as well».

²⁸ Per un'analisi riguardo alle Carte costituzionali e i diritti delle generazioni future, anche con specifico riferimento alle Costituzioni ricordate, si veda A. GOSSERIES, *On Future Generations' Future Rights*, *cit.*, 448.

²⁹ D. PARFIT, *Reasons and Persons*, Oxford, 1984, 351–380. L. SLOBODIAN, *op. cit.*, 575. Una concezione che è stata esaminata anche in rapporto ai diritti del nascituro. Per un'interessante analisi che adotta questa prospettiva, si rimanda a L. WESTRA, *Environmental Justice and the Rights of Unborn and Future Generations*, London, Sterling, 2006.

³⁰ A. GOSSERIES, *On Future Generations' Future Rights*, *cit.*, 451 ss.; E. BROWN WEISS, *Intergenerational Equity*, *cit.*; L. SLOBODIAN, *op. cit.* 575-576; G. PALOMBINO, *La tutela delle generazioni future nel dialogo tra legislatore e Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, 24, 2020.



(purpose) important»³¹, anche rispetto alla definizione dei corrispettivi *duties*. Appare rilevante, inoltre, ricordare che rispetto alla «language of rights», Edith Brown Weiss ha teorizzato i diritti intergenerazionali, che trovano il proprio fondamento nel rapporto fra le generazioni presenti e le generazioni future e che, piuttosto che come diritti individuali, devono più opportunamente qualificarsi come i diritti di un gruppo³². L'esigenza di riconoscere i diritti intergenerazionali deriverebbe dalla necessità di riconoscere l'inevitabile impatto delle generazioni presenti su quelle future, soprattutto rispetto alle scelte compiute nella gestione delle risorse³³.

2.2 Da Stoccolma a Parigi: le generazioni future nella *soft* e nella *hard law* internazionali

L'impegno che gli Stati hanno dedicato alla tutela delle generazioni future, a livello nazionale, nella dimensione costituzionale, non è venuto meno nella dimensione corale della comunità internazionale, e il dialogo e la convergenza degli sforzi statali nello scenario del diritto internazionale hanno dato vita a una serie di interessanti strumenti. Il panorama è composito, e sovente ha natura di *soft law*³⁴; ciò non deve stupire né far sottovalutare la pregnanza degli impegni assunti dagli Stati, benché non giuridicamente vincolanti. La scelta della *soft law* si giustifica per la sua duttilità, che la rende idonea all'incontro e alla sintesi di interessi sensibili e di indole politica, tanto che si parla oggi di una nuova «nomogénica»³⁵ internazionale, specialmente ambientale³⁶. Indubbiamente, la ricerca di un equilibrio e di un compromesso fra le esigenze e gli obiettivi economici statali, incluso quando riferiti allo sfruttamento delle risorse, e l'incorporazione della narrativa dei diritti delle generazioni future e dell'equità intergenerazionale costituisce una dimensione propizia per la *soft law* e per la sua peculiare attitudine «nomogénica»³⁷.

Non a caso, come anticipato nell'Introduzione, il concetto di equità intergenerazionale viene suggellato nella Dichiarazione di Stoccolma sull'Ambiente Umano nel 1972, con l'affermazione, contenuta nel Principio 1, della «solenne responsabilità» dell'Uomo «di proteggere e migliorare l'ambiente per le generazioni presenti e future», una concettualizzazione che, nel 1987, il Report *Our Common Future* declina nell'ottica della sostenibilità, affermando che lo sviluppo sostenibile consiste nello sviluppo

³¹ «Utilizzare il linguaggio dei diritti è [...] quantitativamente (significato) e qualitativamente (proposito) [degli obblighi] importante». A. GOSSERIES, *On Future Generations' Future Rights*, cit., 453.

³² E. BROWN WEISS, *In Fairness To Future Generations and Sustainable Development*, cit., 24.

³³ *Ibid.*, 24, 25. Si veda, inoltre: A. D'ALOIA, voce *Generazioni future*, cit.

³⁴ Il panorama della *soft law* internazionale ha ampiamente rivolto la propria attenzione alle generazioni future; a titolo d'esempio, si possono ricordare strumenti interessanti come la *World Charter for Nature* e la Dichiarazione sulla responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future dell'UNESCO, senza trascurare la recente Risoluzione 48/13 del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, che ha espressamente riconosciuto il diritto ad un ambiente pulito, sano e sostenibile.

³⁵ D. GARCÍA SAN JOSÉ, *La elaboración de Derecho internacional más allá del consentimiento estatal. La emergente legalidad internacional de base consensual*, in *Anuario Español de Derecho Internacional*, XXI V, 2008; si veda, inoltre: J. PAUWELYN J, R.A. WESSEL, J. WOUTERS, *When structures become shackles: Stagnation and dynamics in international lawmaking*, in *European Journal of International Law*, 25, 3, 2014, 733–763.

³⁶ Tale dinamica si può osservare anche in un'altra peculiare dimensione, ontologicamente imperniata su interessi *highly sensitive*, altamente sensibili: il biodiritto internazionale. Al riguardo, Roberto Andorno ha efficacemente parlato di una «new gradual normativity». Si veda: R. ANDORNO, *Principles of international biolaw. Seeking common ground at the intersection of bioethics and human rights*, Bruxelles, 2013.

³⁷ D. GARCÍA SAN JOSÉ, *op. cit.*; J. PAUWELYN J, R.A. WESSEL, J. WOUTERS, *op. cit.*



«che soddisfa le esigenze delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie necessità»³⁸.

Si tratta di un periodo fecondo per l'equità intergenerazionale: pochi anni più tardi, nel 1992, nell'ambito dell'*Earth Summit*³⁹, scandito dal *leitmotiv* «Save the Earth», in un clima che in dottrina è stato definito perfino utopico⁴⁰, viene adottata la Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo⁴¹ che, al Principio 3, afferma: «[i]l diritto allo sviluppo deve essere deve essere attuato in modo da soddisfare equamente i bisogni di sviluppo e ambientali delle generazioni presenti e future». Vent'anni più tardi, nella cornice dell'emblematica Conferenza Rio+20 sullo Sviluppo Sostenibile, l'*Outcome Document*, emblematicamente denominato «The Future We Want», «il Futuro che Vogliamo», ribadisce tale prospettiva, suggellando l'impegno degli Stati a considerare la necessità di promuovere la solidarietà con le generazioni future per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile⁴².

Le fonti di *soft law* definiscono un quadro che esprime la responsabilità intergenerazionale; è opportuno domandarsi se e come essa comporti o si esprima in più puntuali obblighi statali che ne consentano la realizzazione. In tal senso, rivolgendo lo sguardo al panorama del diritto internazionale pattizio, ancora una volta, si ravvisa una moltitudine di strumenti⁴³ che hanno variamente incluso il riferimento alle generazioni future, in linea con la loro vocazione⁴⁴.

³⁸ World Commission on Environment and Development, *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, cit., 41.

³⁹ Più formalmente: *United Nations Conference on Environment and Development*.

⁴⁰ R. PALMER, M. NURSEY-BRAY, *Rio Declaration on Environment and Development*, in P. ROBBINS (a cura di), *Encyclopedia of Environment and Society*, Thousand Oaks, 2007, 1512–1514; I.M. PORRAS, *The Rio Declaration: A New Basis for International Co-operation*, in *Review of European, Comparative and International Environmental Law*, 1, 1992, 245-253.

⁴¹ United Nations Conference on Environment and Development, *Rio Declaration on Environment and Development*, UN Doc. A/CONF.151/26 (vol. I), 31 ILM 874 (1992), 1992, disponibile qui: https://www.arena.ch/dam/arena/it/dokumente/rio_-_erklaerung_ueberumweltundentwicklung.pdf.download.pdf/dichiarazione_diriosuambienteesviluppo.pdf (ultima consultazione 05/06/2022).

⁴² In particolare, nel Paragrafo 86, gli Stati affermano che: «We will [...] consider the need for promoting intergenerational solidarity for the achievement of sustainable development, taking into account the needs of future generations [...]». In italiano, il Paragrafo 86 può essere tradotto come segue: gli Stati si impegnano (significativamente, «We will») «a considerare l'esigenza di promuovere la solidarietà intergenerazionale per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile, prendendo in considerazione le esigenze delle generazioni future». United Nations, *Outcome Document of the United Nations Conference on Sustainable Development, The Future We Want*, A/Conf.216/L.1, 2012, para. 86, disponibile qui: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/rio_20/the_future_we_want_english.pdf (ultima consultazione 05/06/2022). Sembra interessante ricordare che proprio il paragrafo 86 di *The Future We Want* ha invitato il Segretario Generale delle Nazioni Unite ad adottare il *Report of the Secretary General – Intergenerational solidarity and the needs of future generations*. Per un approfondimento, si vedano: M. FITZMAURICE, S. MALJEAN-DUBOIS, S. NEGRI, *Environmental Protection and Sustainable Development from Rio to Rio+20*, Leiden, 2014; A. POWERS, *The Rio 20 Process: Forward Movement for the Environment?*, in *Transnational Environmental Law*, 1, 2, 2012, 403-412.

⁴³ Una dettagliata ricostruzione del quadro pattizio dedicato alla conservazione dell'ambiente e le generazioni future viene compiuta da: United Nations General Assembly, *Report of the Secretary General – Intergenerational solidarity and the needs of future generations*, cit., 23 ss.

⁴⁴ Un'analisi approfondita di questi strumenti, per quanto interessante, andrebbe oltre i propositi della presente riflessione. Sembra, ad ogni modo, opportuno ricordare due strumenti di notevole importanza nel panorama del diritto internazionale, che richiamano le generazioni future. In particolare, si ricorda che la Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite incarna il proposito dei Popoli delle Nazioni Unite di «salvare le future generazioni dal





Sovente, si tratta di obblighi di preservazione e conservazione, da scandirsi ermeneuticamente secondo la tutela delle generazioni future, a cui sovente si fa riferimento nel Preambolo⁴⁵.

In tal senso, possono menzionarsi la Convenzione internazionale che regola la caccia alla balena⁴⁶, adottata nel 1946, la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate dall'estinzione (CITES)⁴⁷, del 1975, o, ancora, la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, del 1979⁴⁸. In alcuni casi, si prevede espressamente un *duty* in capo agli Stati di conservare e trasmettere alle generazioni future il patrimonio culturale e naturale presente sul loro territorio, come nel caso Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale dell'UNESCO, del 1972, o si incorpora la prospettiva della sostenibilità. In tal senso, costituisce un esempio il concetto di uso sostenibile delle componenti della biodiversità contemplato fra gli obiettivi della Convenzione sulla Diversità Biologica⁴⁹, e definito all'Articolo 2⁵⁰ come l'uso che non conduce ad un declino a lungo termine della diversità biologica ma che è piuttosto improntato alla conservazione del suo potenziale al fine di soddisfare i bisogni e le aspirazioni delle generazioni presenti e future.

Anche gli strumenti internazionali che si dedicano alla lotta al cambiamento climatico hanno contemplato la narrativa delle generazioni future e dell'equità intergenerazionale. Si fa riferimento, in tal senso, alla Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC)⁵¹ del 1992, al

flagello della guerra». Ancora, si ricorda che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, l'archetipo dei trattati che tutelano i diritti umani, nel suo Preambolo afferma che «il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo». Si ricorda, altresì, che la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, al paragrafo 6 del Preambolo, afferma che il godimento dei diritti che la stessa sancisce «fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future».

⁴⁵ Coerentemente con i canoni ermeneutici contemplati dall'Articolo 31(2) della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati.

⁴⁶ La Convenzione, all'inizio del Preambolo, contiene la seguente statuizione: «The Governments whose duly authorised representatives have subscribed hereto, [r]ecognizing the interest of the nations of the world in safeguarding for future generations the great natural resources represented by the whale stocks». In lingua italiana, il testo afferma che: «I Governi, i cui rappresentanti debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione, riconoscendo che le nazioni del mondo hanno interesse a salvaguardare, per le generazioni future, le grandi risorse naturali costituite dalle specie di balene».

⁴⁷ Nel Preambolo, si afferma quanto segue: «GLI STATI CONTRAENTI, RICONOSCENDO che la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, che deve essere protetto a beneficio delle generazioni presenti e future».

⁴⁸ Nel Preambolo, si afferma: «LE PARTI CONTRAENTI [...] consapevoli del fatto che ogni generazione umana amministra le risorse terrestri per le generazioni future ed è tenuta a far sì che tale patrimonio venga conservato e che al suo eventuale sfruttamento non si proceda in modo indiscriminato».

⁴⁹ The Convention on Biological Diversity of 5 June 1992 (1760 U.N.T.S. 69), entered into force 29 December 1993, disponibile al presente link: <https://www.cbd.int/convention/text/> (ultima consultazione 05/06/2022).

⁵⁰ Un'interessante riflessione: N.K. ARORA, *Biodiversity conservation for sustainable future*, in *Environmental Sustainability*, 1, 2018, 109–111. M. CAMPINS ERITJA, T. FAJARDO DEL CASTILLO (a cura di), *Biological Diversity and International Law. Challenges for the Post 2020 Scenario*, Berlino, 2021

⁵¹ UN General Assembly, United Nations Framework Convention on Climate Change: resolution / adopted by the General Assembly, 20 January 1994, A/RES/48/189, disponibile sul sito <https://www.refworld.org/docid/3b00f2770.html> (ultima consultazione 05/06/2022). Fu adottata anch'essa, come la Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo, nell'ambito dell'*Earth Summit*.





suo Protocollo addizionale, il Protocollo di Kyoto⁵², adottato nel 1997, e al ben più recente Accordo di Parigi sui Cambiamenti Climatici (o, più brevemente, Accordo di Parigi)⁵³, adottato nel 2015.

Fra gli obiettivi che questi strumenti perseguono si colloca la riduzione delle emissioni dei gas serra, che costituisce uno dei profili più salienti della *climate litigation* che la presente riflessione esplora, specialmente rispetto alle misure statali volte alla mitigazione⁵⁴.

L'attitudine della UNFCCC e dell'Accordo di Parigi ad accogliere la narrativa delle generazioni future e dell'equità intergenerazionale si ricollega alla intertemporalità che caratterizza il cambiamento climatico⁵⁵ e i danni che esso cagiona, al di là dell'imminenza o della contingenza del presente.

L'Accordo di Parigi richiama l'equità intergenerazionale nel Preambolo, riconoscendo i cambiamenti climatici come una preoccupazione comune dell'umanità, e affermando poi che le Parti «dovrebbero rispettare, promuovere e prendere in considerazione i loro obblighi rispettivi nei confronti del diritto [...] all'equità intergenerazionale»⁵⁶. La UNFCCC effettua un richiamo più esteso e incisivo: infatti, essa

⁵² Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Dec. 10, 1997, 37 I.L.M. 22 (1998); 2303 U.N.T.S. 148; U.N. Doc FCCC/CP/1997/7/Add.1, accessibile dal presente link: <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf> (ultima consultazione 05/06/2022).

⁵³ Paris Agreement, adopted in Paris, 12 December 2015, entry into force 4 November 2016, accessibile dal presente link: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&lang=en&clang=en (ultima consultazione 05/06/2022). L'Accordo di Parigi fu adottato in occasione della 21^a Sessione della Conferenza delle Parti (CoP21) dell'UNFCCC e dell'11^a Sessione della riunione delle Parti del Protocollo di Kyoto (CMP11).

⁵⁴ Nello specifico, la UNFCCC mira a stabilizzare la concentrazione delle emissioni dei gas serra, prevedendo un meccanismo di monitoraggio ma non ponendo specifici limiti, giuridicamente vincolanti, rispetto alla quantità di emissioni che ciascuno Stato genera. Quest'ultima determinazione viene affidata ai Protocolli da adottarsi successivamente, come il Protocollo di Kyoto, che definisce, infatti, specifici obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra. Ad ogni modo, all'Articolo 4(2)(a) della UNFCCC si prevedono alcuni obblighi statali, inerenti all'adozione di politiche nazionali e di corrispondenti misure per la mitigazione del cambiamento climatico, limitando l'emissione di gas a effetto serra e proteggendo e rafforzando i *sink* e i *reservoir* (come, per esempio, la biomassa, le foreste, gli oceani e in generale gli ecosistemi marini, terrestri e costieri). Si veda D. GARCÍA SAN JOSÉ, *op. cit.*, anche riguardo a questa tecnica normativa si può parlare di una nuova «nomogenética». Inoltre, si vedano: *Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e protocollo di Kyoto*, sul sito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/cambiamenti-climatici/convenzione-quadro-sui-cambiamenti-climatici-e-protocollo-di-kyoto> (ultima consultazione 05/06/2020); J. KUYPER, H. SCHROEDER, B.O LINNÉR, *The Evolution of the UNFCCC*, in *Annual Review of Environment and Resources*, 43, 2018, 343-368; J. BRUNNÉE, C. STRECK, *The UNFCCC as a negotiation forum: towards common but more differentiated responsibilities*, in *Climate Policy*, 13, 5, 2013, 589-607. L'Accordo di Parigi, ambendo a contenere il surriscaldamento globale, definisce l'obiettivo di limitare al di sotto dei 2 gradi Celsius il riscaldamento medio globale rispetto al periodo preindustriale, puntando a un aumento massimo della temperatura pari a 1,5 gradi Celsius. Inoltre, più nel dettaglio, l'Accordo di Parigi contempla l'obbligo per gli Stati di presentare, con cadenza quinquennale, un obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni (*Nationally Determined Contribution*, a cui si farà riferimento più brevemente come NDC), il cui raggiungimento è vincolante sul piano politico, essendo, invece, giuridicamente vincolanti l'attuazione delle misure nazionali e la rendicontazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi.

⁵⁵ J.M. NGUYEN, *Intergenerational Justice and the Paris Agreement*, in *E-International Relations*, 2020. B. LEWIS, *The Rights of Future Generations within the Post-Paris Climate Regime*, in *Transnational Environmental Law*, 7, 1, 2018, 69-87. Si veda, inoltre: H. YANG, S. SUH, *Economic disparity among generations under the Paris Agreement*, in *Nature Communications*, 12, 2021.

⁵⁶ La dottrina ha, ad ogni modo, rilevato e criticato l'affievolimento del riferimento alla dimensione delle generazioni future nel testo dell'Accordo di Parigi, fino alla scomparsa della loro menzione esplicita. In origine, infatti,





suggella nel Preambolo la volontà delle Parti di «proteggere il sistema climatico a beneficio della presente e delle future generazioni», per riaffermare tale impegno fra i Principi, all'Articolo 3, «su una base di equità e in rapporto alle loro comuni ma differenziate responsabilità e alle rispettive capacità».

3. The «wave» of change: come la *climate litigation* sta forgiando la giustiziabilità della protezione delle generazioni future

3.1 Considerazioni introduttive

«Human solidarity manifests itself not only in a spacial [sic] dimension [...] but also in a temporal dimension – that is, among the generations who succeed each other in the time, taking the past, present, and future altogether»⁵⁷.

Le parole del Giudice Cançado Trindade esprimono lo spirito che anima la propositiva dimensione della *climate change litigation* a cui il presente paragrafo si dedica. Si tratta di una giurisprudenza per molti versi innovativa, nata da ricorsi che sono stati definiti «strategici»⁵⁸ per la loro capacità di sottoporre alle corti nazionali così come agli organi internazionali di diritti umani questioni non tradizionali che, specialmente nel quadro che si esamina, richiamano l'attenzione sulla sfera della mitigazione e della complessa questione della riduzione delle emissioni dei gas serra⁵⁹.

Ciò che colpisce è la portata globale della diffusione dei casi dedicati al cambiamento climatico: sul piano nazionale, può osservarsi che essi sono più numerosi dinanzi alle corti del *Global North*, ma che hanno maggiori *chance* di successo nelle corti del *Global South*. Ciò non stupisce se si considera che, più di frequente, le Costituzioni dei Paesi del *Global South* tutelano più diffusamente i diritti ambientali in quest'area del mondo, una precondizione che agevola l'accoglimento delle istanze ambientali e climatiche⁶⁰.

I tratti salienti di questa giurisprudenza si ravvisano sotto molteplici profili, in primo luogo per aver definito una dimensione intertemporale degli obblighi statali nel campo della lotta al cambiamento climatico, incorporandoli nella cornice dei diritti umani e scandendoli alla luce del principio dell'equità intergenerazionale e della protezione delle generazioni future. Ma non solo: la stessa portata temporale dei diritti umani è stata letta in chiave estensiva, con una conseguente proiezione e dilatazione verso il futuro.

si prevedeva l'inclusione nell'Accordo di un riferimento all'interesse delle generazioni future nell'Articolo 2, fra i principi, alla stregua di quanto avviene nella UNFCCC. B. LEWIS, *op. cit.*, 73.

⁵⁷ *Bamaca-Velasquez v. Guatemala, Judgement*, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. A) No. 11.129, ¶ 23 (2002), (Separate Opinion of Trindade, J.).

⁵⁸ J. SETZER, R. BYRNES, *Global trends in climate change litigation: 2019 snapshot*, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political Science, London, 2019.

⁵⁹ Sul tema dell'urgenza della *environment crisis* e di una *eco-oriented agenda*, e una loro opportuna considerazione anche rispetto alle crisi e alle esigenze economiche, si veda: A. D'ALOIA, *Climate change and law. A constitutional perspective*, cit.

⁶⁰ J. SETZER, L. BENJAMIN, *Climate Litigation in the Global South: Constraints and Innovations*, in *Transnational Environmental Law*, 9, 1, 2019; J. HUAZI, *Next frontier in climate law: The global south*, in *E&E News*, 2020, disponibile sul sito <https://www.eenews.net/articles/next-frontier-in-climate-law-the-global-south/> (ultima consultazione 06/06/2022).





Un simile risultato è stato possibile grazie a un approccio ermeneutico propositivo e innovativo, che nasce dalla lettura congiunta dei diritti umani e del diritto ambientale, tanto a livello internazionale quanto nazionale.

Un ulteriore tratto fondante di questa vivace e, si potrebbe anche dire, incessante, *climate litigation wave*, è aver proposto delle interessanti soluzioni su alcune questioni processuali relative alle generazioni future. Infatti, se sul piano sostanziale il «problema della non identità» e, quindi, della non esistenza nell'attualità, si ripercuote sull'attitudine delle generazioni future a essere titolari dei diritti, sul versante processuale sorgono difficoltà in merito alla capacità di stare in giudizio. Come il presente paragrafo pone in luce, in certi casi sono state proposte soluzioni che si basano sull'assimilazione delle generazioni future alle generazioni più giovani, attive promotrici della *climate litigation*, data l'accostabilità della loro rispettiva vulnerabilità agli effetti a lungo termine del cambiamento climatico. Quindi, una forma di rappresentanza che sembra allinearsi con alcuni interessanti sforzi dottrinali.

I meriti della giurisprudenza considerata non si esauriscono ancora, ma contemplano anche la diffusione di una rinnovata idea di extraterritorialità che, nell'ambito del diritto internazionale dei diritti umani, sta conducendo a una più ampia applicazione del concetto di giurisdizione, imperniandosi sulla nozione di controllo effettivo sull'attività che cagiona il danno, in questo caso anche oltre i confini statali.

Ultimo ma non meno importante aspetto è il riferimento al principio di precauzione, che si traduce in un utilizzo della scienza quale parametro per l'affermazione della protezione delle generazioni future, e la adozione di una nozione incisiva di extraterritorialità, che può essere strategica per il successo dei ricorsi diagonali.

Tale premessa introduttiva è parsa necessaria per delineare un *fil rouge* nell'esame che seguirà, data la ricchezza delle questioni che la giurisprudenza sta affrontando.

3.2 Il problema dello *standing*

La «non identità» delle generazioni future costituisce uno degli ostacoli maggiori al riconoscimento della loro capacità processuale. In dottrina sono state proposte diverse teorie per il suo superamento: la nomina di una sorta di procuratore *ad litem* che si renda portatore, in sede processuale, delle istanze delle generazioni future, potendosi anche trattare anche di un'associazione o di specifici membri delle generazioni presenti, come i minori; in secondo luogo, le stesse generazioni presenti potrebbe rappresentare le generazioni future laddove agiscano in giudizio per i danni che subiranno in futuro in rapporto al cambiamento climatico; infine, si potrebbe affidare la rappresentanza delle generazioni future a enti collettivi, tanto di indole pubblica quanto privata, data la loro attitudine a una sopravvivenza transgenerazionale⁶¹.

Negli Stati Uniti d'America, in diversi casi, le Corti nazionali hanno adottato il terzo tipo di approccio, fondandolo sulla logica del *trust* pubblico, una concezione che rievoca la nozione di *trust* elaborata da Edith Brown Weiss⁶², e che si impernia sull'idea secondo la quale «lo Stato ha l'obbligo fiduciario di

⁶¹ Si veda l'interessante analisi di L. SLOBODIAN, *op. cit.*, 576.

⁶² Si ricorda anche qui che il concetto di *trust* che Edith Brown Weiss teorizza postula l'idea che le generazioni presenti abbiano la veste tanto di *trustees*, responsabili della robustezza e dell'integrità del nostro Pianeta,





conservare e preservare le risorse naturali pubbliche a beneficio delle generazioni presenti e future»⁶³. A tale proposito, si può emblematicamente ricordare il caso *Robinson Township v. Commonwealth*, in cui la Corte Suprema della Pennsylvania ha affermato che il Commonwealth soggiace a «obligations as trustee to conserve and maintain the public natural resources for the benefit of the people, including generations yet to come, create a right in the people to enforce the obligations»⁶⁴. Una valutazione che non può prescindere dal paradigma dei diritti, inclusi quelli delle generazioni future, e che trova fondamento nell'Articolo 1, para. 27, della Costituzione della Pennsylvania, laddove prevede che «Pennsylvania's public natural resources are the common property of all the people, including generations yet to come».

Nell'ambito della *climate litigation* un approccio diffuso consiste nell'assunzione della rappresentanza delle generazioni future da parte delle generazioni più giovani, un'impostazione che si ravvisa, emblematicamente, nei casi *Juliana v. The United States*⁶⁵, *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*⁶⁶ e *Future Generations v. Ministry of the Environment and Others*⁶⁷.

Gli approcci più specificamente adottati da ciascuna corte sono stati differenti: nel caso *Juliana* e nel caso *Urgenda*, la Corte Distrettuale dell'Oregon e la Corte d'Appello dell'Aja hanno eluso la questione dello *standing* delle generazioni future, limitandosi al riconoscimento dello *standing* dei giovani ricorrenti che assumevano di agire anche in rappresentanza delle generazioni future. In particolare, nel caso *Juliana*, la Corte ha affermato che i giovani ricorrenti avevano adeguatamente argomentato in merito al danno attuale patito, e ha così ritenuto superfluo esplorare oltre la questione dello *standing* delle generazioni future⁶⁸. La Corte D'Appello dell'Aja ha sostanzialmente eluso la questione, limitandosi ad affermare che «it is without a doubt plausible that the current generation of Dutch nationals, in particular but not limited to the younger individuals in this group, will have to deal with the adverse effects of climate change in their lifetime»⁶⁹.

La Corte Suprema Colombiana, nel caso *Future Generations*, ha effettuato una valutazione unitaria dello *standing*, senza specificazioni rispetto alle generazioni future. In tal senso, il profilo su cui la Corte si sofferma è il riconoscimento dell'esperibilità della *acción de tutela*, che si giustifica quando la «afectación del derecho colectivo también implica la del derecho fundamental»⁷⁰.

quanto di *beneficiaries*, titolari del diritto di utilizzare la Terra e trarne beneficio per se stesse. E. BROWN WEISS, *In Fairness To Future Generations and Sustainable Development*, cit., 19 ss.

⁶³ «[T]he Government owes a fiduciary duty to conserve and maintain public natural resources for the benefit of present and future generations»; L. SLOBODIAN, *op. cit.*, 580 ss. Inoltre, si veda: M.C. BLUMM, M.C. WOOD, "No Ordinary Lawsuit": *Climate Change, Due Process, and the Public Trust Doctrine*, in *American University Law Review*, 67, 1, 2017, 70–82.

⁶⁴ *Robinson Twp. v. Commonwealth*, 83 A.3d 901, 974 (Pa. 2013).

⁶⁵ *Juliana v. United States*, 217 F. Supp. 3d 1224, 1260 (D. Or. 2016).

⁶⁶ *Netherlands v. Urgenda*, Case No.200.178.245/01, Hague Court of Appeal (2018); *Stichting Urgenda v. Government of the Netherlands* (Ministry of Infrastructure and the Environment), Rechtbank Den Haag, 24 June 2015 (Sentenza della Corte Suprema, da qui in poi semplicemente *Urgenda*).

⁶⁷ Corte Suprema de Justicia [C.S.J.] [Supreme Court], Sala Civ. abril 5, 2018, M.P: Luis Armando Tolosa Villabona, STC4360-2018, Radicación no. 11001-22-03-000-2018-00319-01 (Colom.) (da qui in poi, semplicemente *Future Generations*).

⁶⁸ *Juliana v. United States*, 217 F. Supp. 3d 1224, 1260 (D. Or. 2016).

⁶⁹ *Netherlands v. Urgenda*, Case No.200.178.245/01, Hague Court of Appeal (2018), para. 37.

⁷⁰ *Future Generations*, 12-13, testo in lingua spagnola.





Per trovare, invece, un esplicito riconoscimento dello *standing* delle generazioni future occorre fare un passo indietro nel tempo, fino al 1994, quando la Corte Suprema delle Filippine si è pronunciata sul caso *Minors Oposa*⁷¹, riconoscendo lo *standing* delle generazioni presenti e delle generazioni come un'unica *class*.

Nel caso di specie, infatti, si trattava di una *class suit*, e la Corte ha colto l'occasione per chiarire che

«[b]ecause of the very broadness of the concept of “class” here involved — membership in this “class” appears to embrace everyone living in the country whether now or in the future — it appears to me that everyone who may be expected to benefit from the course of action petitioners seek to require public respondents to take, is vested with the necessary *locus standi*»⁷².

Appare particolarmente pregnante che tale riconoscimento si fondi sul principio di responsabilità intergenerazionale, che la Corte espressamente richiama, e che ricollega al diritto a un'ecologia bilanciata e salubre. Ancor più eloquentemente, il contenuto di tale diritto viene definito in relazione al «rhythm and harmony of nature», laddove la natura è intesa come «the created world in its entirety»⁷³. La Corte si spinge oltre, affermando che «[the] rhythm and harmony of nature» include l'utilizzo giudizioso delle risorse, così da garantire un equo accesso tanto alle generazioni presenti quanto alle generazioni future. Una concettualizzazione della responsabilità intergenerazionale che include, altresì, la corrispondenza fra il diritto a un *sound environment* delle generazioni presenti rispetto al loro obbligo di assicurare la protezione di tale diritto per le generazioni future⁷⁴.

Alla luce di ciò, si può comprendere perché, a tutt'oggi, il caso *Minors Oposa* rimanga uno degli esempi più interessanti e perché meriti attenzione nonostante non si collochi specificamente nell'ambito della *climate litigation* ma dell'*environmental litigation* in senso più ampio.

3.3 Alcuni pregnanti risultati della *climate litigation wave*

L'esigenza di assicurare un utilizzo delle risorse improntato all'equità e alla responsabilità intergenerazionali emerge diffusamente nel panorama della *climate litigation*, spesso declinata all'insegna dell'esplicito riconoscimento dei diritti delle generazioni future. Al riguardo, la sentenza della Corte Suprema Colombiana nel caso *Future Generations* rappresenta un paradigmatico esempio, laddove afferma che «[t]he environmental rights of future generations are based on the (i) ethical duty of the

⁷¹ *Minors Oposa v. DENR*, Supreme Court of the Philippines, 33 I.L.M. 173 (1994).

⁷² *Ibid.*, 19.

⁷³ *Ibid.*, 19. La Corte afferma: «Petitioners minors assert that they represent their generation as well as generations yet unborn. We find no difficulty in ruling that they can, for themselves, for others of their generation and for the succeeding generations, file a class suit. Their personality to sue on behalf of the succeeding generations can only be based on the concept of intergenerational responsibility insofar as the right to a balanced and healthful ecology is concerned. Such a right, as hereinafter expounded, considers the “rhythm and harmony of nature.” Nature means the created world in its entirety».

⁷⁴ «Such rhythm and harmony indispensably include, inter alia, the judicious disposition, utilization, management, renewal and conservation of the country's forest, mineral, land, waters, fisheries, wildlife, off-shore areas and other natural resources to the end that their exploration, development and utilization be equitably accessible to the present as well as future generations. Needless to say, every generation has a responsibility to the next to preserve that rhythm and harmony for the full enjoyment of a balanced and healthful ecology. Put a little differently, the minors' assertion of their right to a sound environment constitutes, at the same time, the performance of their obligation to ensure the protection of that right for the generations to come». *Ibid.*, 20.





solidarity of the species and (ii) on the intrinsic value of nature»⁷⁵. Benché non abbia espressamente menzionato i diritti delle generazioni future, l'Alta Corte di Lahore, nel caso *Leghari*⁷⁶, ha colto l'esigenza di «meet the needs of something more urgent and overpowering [...], Climate Change» e, in via ermeneutica, ha fatto discendere il diritto a un ambiente salubre e pulito dal diritto alla vita, protetto congiuntamente con il diritto alla dignità, e ha individuato l'equità intergenerazionale e intragenerazionale come canoni che devono informare l'interpretazione di tali diritti⁷⁷.

La Corte Costituzionale tedesca, nel caso *Neubauer*⁷⁸, ha riconosciuto la giustiziabilità dell'equità intergenerazionale, chiarendo, inoltre, la portata della responsabilità intergenerazionale e delineando i canoni dello sviluppo sostenibile. In questo senso, infatti, la Corte ha accolto l'argomentazione dei ricorrenti per cui «[t]he complainants as well can invoke the principle of intergenerational justice enshrined in Article 20a of the Basic Law»⁷⁹, sottolineando il carattere non meramente programmatico della previsione costituzionale. In questa prospettiva, la Corte Costituzionale tedesca ha chiarito la portata degli obblighi ambientali in materia di mitigazione gravanti sullo Stato tedesco, accogliendo l'istanza dei ricorrenti che «the protection of humane natural foundations of life with responsibility for future generations requires effective legal reduction targets and reduction paths that are suitable, [...] to keep GHG emissions as low as possible»⁸⁰. Ciò perché «one generation must not be allowed to consume large portions of the CO2 budget while bearing a relatively minor share of the reduction effort, if this would involve leaving subsequent generations with a drastic reduction burden and expose their lives to serious losses of freedom»⁸¹. Il passaggio della sentenza citato racchiude anche un'interessante prospettiva di giustizia ambientale distributiva, che la Corte, inoltre, esprime rispetto alla gestione delle scorie nucleari, la quale non deve comportare obblighi e pesi irragionevoli per le generazioni future. La giurisprudenza climatica non ha trascurato la conservazione del patrimonio naturale, nella specie la Foresta Amazzonica, la cui distruzione contribuisce all'incremento delle emissioni di gas serra. La Corte Suprema colombiana, nel caso *Future Generations*, ha chiaramente sottolineato questo aspetto, e la sua attitudine a causare «short, medium, and long term imminent and serious damage to [...] both present and future generations»⁸².

Occorre, a questo punto, chiarire il concetto di imminenza, che appare qualificante per definire l'intertemporalità dell'impatto del cambiamento climatico sulle generazioni future. In questo senso, la storica sentenza *Urgenda* della Corte Suprema Olandese ne ha offerto una lettura nella prospettiva dei diritti umani, peraltro mediante un approccio multilivello che – coadiuvato dalla prospettiva monistica

⁷⁵ *Future Generations*, para. 5.3.

⁷⁶ *Leghari v. Pakistan*, (2015) 25501/201 WP (Punjab) (2018) (Pak.) (da qui in poi, *Leghari*).

⁷⁷ *Ibid.*, para. 12.

⁷⁸ Bundesverfassungsgericht [BVerfG] [Federal Constitutional Court], Mar. 24, 2021, Case No. BvR 2656/18/1, BvR 78/20/1, BvR 96/20/1, BvR 288/20 (d'ora in poi, *Neubauer*).

⁷⁹ Si veda il *Constitutional Complaint* presentato dagli Avvocati Roda Verheyen e Ulrich Wollenteit, dello studio legale *Rechtsanwälte Günther-Partnerschaft*, nel caso *Neubauer*, 104. Si veda, inoltre, *Neubauer*, para. 193, nonché l'articolato ragionamento della Corte sviluppato ampiamente nei paragrafi successivi.

⁸⁰ Si veda ancora il *Constitutional Complaint* presentato dagli Avvocati Roda Verheyen e Ulrich Wollenteit, dello studio legale *Rechtsanwälte Günther-Partnerschaft*, nel caso *Neubauer*, 122.

⁸¹ *Neubauer*, para. 192; L.J. KOTZÉ, *Neubauer et al. versus Germany: Planetary Climate Litigation for the Anthropocene?*, in *German Law Journal*, 22, 2021, 1423–1444.

⁸² *Future Generations*, 34.



accolta dall'ordinamento olandese – ha incorporato gli Articoli 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo quali parametri di valutazione dell'adempimento dei Paesi Bassi rispetto ai loro obblighi in ambito di mitigazione. La Corte ha, infatti, affermato che «[t]he term “immediate” does not refer to imminence in the sense that the risk must materialise within a short period of time, but rather that the risk in question is directly threatening the persons involved. The protection of Article 2 ECHR also regards risks that may only materialise in the longer term»⁸³. In questo senso, un'efficace lettura della portata intertemporale dell'impatto climatico generato dagli Stati, attraverso le emissioni, è stata proposta dalla Corte Costituzionale tedesca nel caso *Neubauer*, anche ripercorrendo l'impatto generato a livello storico⁸⁴. A livello internazionale, nel caso *Sacchi et Al. v. Argentina et Al.* – in cui i giovani ricorrenti si sono fatti portatori delle istanze delle generazioni future – il Comitato sui Diritti del Fanciullo, pur non facendo espressamente riferimento alle generazioni future, ha però colto l'intertemporalità dell'impatto del cambiamento climatico nel definire le sue ripercussioni sui più giovani nel corso della loro vita e nel futuro⁸⁵.

La giurisprudenza climatica coglie e ribadisce gli effetti a lungo termine del cambiamento climatico e l'irreversibilità del danno che si cagiona nel lungo periodo. L'incorporazione della scienza e il riferimento a fonti autorevoli come il Report dell'Intergovernmental Panel on Climate Change irrobustiscono tale quadro⁸⁶.

L'incorporazione della scienza, nella *climate litigation*, si esprime anche attraverso il riferimento al principio di precauzione, che contribuisce a fondare l'esigenza dell'adozione immediata di misure opportune da parte degli Stati. La sentenza *Neubauer* è un prezioso esempio anche da questo punto di vista, laddove, alla luce della doglianza dei ricorrenti per cui «the precautionary principle, as one of the core elements of the national goal of environmental protection, requires immediate and effective measures to be taken to reduce greenhouse gas emissions»⁸⁷, la Corte Costituzionale tedesca afferma che:

«the legislator must take precautionary measures in order to manage the reduction burdens anticipated after 2030 in ways that respect fundamental rights – both on account of the general obligation to respect fundamental rights and on account of the obligation to minimise the risk of significant violations of fundamental rights»⁸⁸.

Nel caso *Leghari*⁸⁹, l'Alta Corte di Lahore ha ritenuto che il principio di precauzione assurga a canone ermeneutico, laddove si afferma che debba essere utilizzato per interpretare la portata del diritto alla

⁸³ *Urgenda*, para. 5.2.2.

⁸⁴ *Neubauer*, para. 29 e, più diffusamente, para. 30.

⁸⁵ Committee on the Rights of the Child, Committee on the Rights of the Child, Decision adopted by the Committee on the Rights of the Child under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure in respect of Communication No. 104/2019, CRC/C/88/D/104/2019, para. 10.13 (d'ora in poi, *Sacchi et Al.*).

⁸⁶ Si veda, a tale riguardo, il *Constitutional Complaint* presentato dagli Avvocati Roda Verheyen e Ulrich Wollenteit, dello studio legale *Rechtsanwälte Günther-Partnerschaft*, nel caso *Neubauer*, 103.

⁸⁷ *Ibid.*, 103. A titolo di esempio, si può fare riferimento anche a *Future Generations*, para. 11.1

⁸⁸ *Neubauer*, para. 247. Per una più diffusa analisi del ragionamento della Corte Costituzionale tedesca, si rimanda ai paragrafi 193, 194 (particolarmente rilevante), 195, 229.

⁸⁹ *Leghari*, para. 12.



vita, a un ambiente salubre e alla dignità. Similmente, la Corte Suprema olandese ha fatto riferimento al principio di precauzione nel chiarire la portata dell'obbligo statale di adottare «misure preventive per contrastare il danno [derivante dal cambiamento climatico]», in base agli Articoli 2 e 8 della CEDU⁹⁰. L'inerzia statale rispetto all'adozione di misure adeguate, incluso di carattere legislativo, o la loro mancata implementazione possono essere saggiate alla luce dell'equità intergenerazionale, e possono peraltro comportare la violazione dei diritti umani, incluso delle generazioni future. Ciò è stato chiarito nella sentenza *Shrestha*, in cui, in modo saliente, è stato affermato che «[i]f only we embrace the principles of sustainable development and allied principles of inter-generational and intra-generational equity, and formulate a law to conserve biodiversity and ecosystem, we can establish an edifice of climate justice for present and future generations»⁹¹, e nella sentenza *Leghari*, in cui è stato statuito che l'inerzia statale nell'attuazione della normativa adottata in campo climatico costituisce una violazione del diritto alla vita, a un ambiente salubre e alla dignità. Peraltro, proprio l'Alta Corte di Lahore spicca per la scelta di affidare ad un organo costituito *ad hoc*⁹², dando risalto alla dimensione dei diritti umani, l'implementazione del quadro normativo adottato dal Pakistan in campo climatico, con risultati apprezzabili.

Vi è un ultimo aspetto, di questa così vasta e articolata *climate litigation wave*, che merita di essere evidenziato, e che consiste nella definizione della dimensione extraterritoriale degli obblighi statali in materia di mitigazione, con particolare riferimento alle emissioni. In quest'ambito, anche nella giurisprudenza delle corti nazionali sta progressivamente emergendo una lettura che appare rievocare la concezione di extraterritorialità che si può osservare in un crescente scenario internazionale. In particolare, nel contesto del diritto internazionale dei diritti umani sta maturando un'interpretazione del concetto di giurisdizione basato sull'effettivo controllo sulle attività condotte nel territorio nazionale ma con effetti ambientali avversi extraterritoriali. Questa prospettiva è stata enunciata dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani (CIDU) nell'Opinione Consultiva n. 23 del 2017 sull'Ambiente e i Diritti Umani⁹³.

La concettualizzazione dell'extraterritorialità adottata dalla CIDU è stata condivisa dal Comitato sui Diritti del Fanciullo nel caso *Sacchi et Al.*⁹⁴, che ha espressamente richiamato e fatto propria la concezione espressa nell'Opinione Consultiva n. 23 del 2017. Non si tratta di una prospettiva isolata, dato

⁹⁰ *Urgenda*, para. 5.3.2.

⁹¹ *Shrestha*, para. 2.

⁹² La Climate Change Commission, poi sostituita dal Climate Change Committe.

⁹³In particolare: «For the purposes of Article 1(1) of the American Convention, it is understood that individuals whose rights under the Convention have been violated owing to transboundary harm are subject to the jurisdiction of the State of origin of the harm, because that State exercises effective control over the activities carried out in its territory or under its jurisdiction, in accordance with paragraphs 95 to 103 of this Opinion». Corte Interamericana dei Diritti Umani, Opinione Consultiva n. 23 del 2017 sull'Ambiente e i Diritti Umani, para. 4.

Nelle Conclusioni, al para. 104, si afferma: «g. States are obliged to take all necessary measures to avoid activities implemented in their territory or under their control affecting the rights of persons within or outside their territory.

h. When transboundary harm or damage occurs, a person is under the jurisdiction of the State of origin if there is a causal link between the action that occurred within its territory and the negative impact on the human rights of persons outside its territory. The exercise of jurisdiction arises when the State of origin exercises effective control over the activities that caused the damage and the consequent human rights violation».

⁹⁴ *Sacchi et Al.*, cit.



che è stata sviluppata anche dal Comitato per i Diritti Umani della Nazioni Unite nel Commento Generale n. 31⁹⁵ e nel caso *Sergio Euben Lopez Burgos v. Uruguay*⁹⁶. A livello nazionale, la sentenza *Neubauer*, al paragrafo 179, ha profilato una prospettiva di extraterritorialità, seppur espressa in modo opaco, affermando come lo Stato sia comunque chiamato a «assuming responsibility, either politically or under international law, for ensuring that positive steps are taken to protect people in poorer and harder-hit countries». La Corte Suprema Norvegese, nel caso *People v. Arctic Oil*, pur rigettando le istanze dei ricorrenti, ha indirettamente prospettato un'extraterritorialità della responsabilità statale in materia di *carbon* ed *emissions export* e, dunque, con riferimento alle ripercussioni in territorio norvegese per le emissioni prodotte all'estero dall'utilizzo dei combustibili fossili esportati dalla Norvegia in altri Paesi.

4. Considerazioni conclusive

La *climate litigation wave* che sta interessando le corti di tutto il mondo così come gli organi internazionali di diritti umani sta conseguendo importanti risultati. Oltre a condurre allo sviluppo di una cornice improntata all'equità intergenerazionale, sta altresì contribuendo a forgiare un quadro di diritti delle generazioni future.

Una simile prospettiva, in dottrina, era già stata suggerita, emblematicamente, attraverso i diritti intergenerazionali autorevolmente delineati da Edith Brown Weiss così come da altri Studiosi. In tal senso, si vuole ricordare la visione di Caney, che sottolinea la configurabilità di un diritto in corrispondenza di un interesse.

Certamente, le generazioni future hanno un interesse alla preservazione e alla conservazione del nostro Pianeta e delle sue risorse, in un'ottica di equità, senza essere esposte a pregiudizi sbilanciati che violerebbero anche le logiche della giustizia ambientale distributiva.

Dal punto di vista dello *standing*, i risultati conseguiti nel caso *Minors Oposa* sono ben più che significativi; si tratta di un approccio che, ragionevolmente, la *climate litigation* potrebbe promuovere più diffusamente, non rinunciando più a rivolgere la propria attenzione a una questione così pregnante.

Del resto, le occasioni non mancheranno: i giovani ricorrenti di tutto il mondo continuano incessantemente a esprimere il loro impegno, che denota una consapevolezza e una coscienza che va oltre la già di per sé pregnante sfera del diritto e dei diritti.

Ne è testimonianza il caso *Portuguese Youth*, al momento pendente dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che potrebbe finalmente condurre a una *climate jurisprudence* a Strasburgo.

In questo senso, benché il procedimento sia ancora in una fase iniziale, diversi elementi sembrano suggerire, almeno per il momento, una particolare sensibilità della Corte, che ha integrato le istanze dei ricorrenti con il richiamo, nella comunicazione del caso ai *respondent States*, con il riferimento all'Articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in virtù del principio *iura novit curia*. Si

⁹⁵ Human Rights Committee, General Comment 31: Nature of the General Legal Obligation on States Parties to the Covenant, UN Doc. CPR/C/21/Rev.1/add13, 20 Mar. 2004, para. 10.

⁹⁶ Il Comitato per i Diritti Umani ha affermato che: «it would be unconscionable to so interpret the responsibility under article 2 of the Covenant as to permit a State party to perpetrate violations of the Covenant on the territory of another State, which violations it could not perpetrate on its own territory».



tratta di una scelta inedita, dato che la previsione non è stata al momento ancora utilizzata in campo ambientale, con l'ulteriore possibile esito di un'inclusione della particolare vulnerabilità dei ricorrenti all'esposizione agli effetti avversi del cambiamento climatico, non solo per la loro giovane età, ma anche per la dilatazione temporale dell'esposizione. Un orizzonte che, forse, potremmo attenderci, è che la Corte riveda la lettura di extraterritorialità adottata nel caso *Bankovic*, in linea con la sensibilità già dimostrata ad aprirsi a una maggiore flessibilità⁹⁷.

Sicuramente, sarebbero raccomandabili il dialogo fra le Corti, in un'ottica multilivello, e un impegno di *cross-fertilization*, che sarebbe prezioso dato che i ricorsi climatici, specialmente a Strasburgo, si moltiplicano.

Conclusivamente, l'analisi della *climate litigation wave* non può non trasmettere un senso di incoraggiamento, come quello che i Giudici della Full Federal Court hanno comunque offerto ai ricorrenti nel caso *Sharma*, nonostante il rigetto delle loro istanze volte al passato.

Ma per il futuro, c'è una possibilità, e questa è una prospettiva che trascende i confini australiani e abbraccia l'intera *climate litigation*, a livello globale e in un'ottica multilivello.

⁹⁷ È interessante sottolineare che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, finora, ha riconosciuto lo stato di priorità («fast-track») ai casi climatici sottoposti.